CONI
COMITATO
REGIONALE
VALLE D'AOSTA

ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI AOSTA

Sport e Novita legge bilancio 2018

L. 205/2017 (legge di bilancio 2018) commi 352-374

- **società sportiva dilettantistica sportiva lucrativa** (commi 353 – 357)
- Le **co.co.co sportive** (commi 358 – 360)
- Incremento fascia esente per **compensi sportivi** (comma 367)
- Assegnazione impianti sportivi pubblici (comma 361)
- **Sport bonus** (commi 363 – 366)
- **Riforma terzo settore** e nuovo **5 per mille**

LA SSDL (comma 353 L.205/2017)

Le attività sportive dilettantistiche possono essere esercitate **con scopo di lucro** in una delle forme di cui al titolo V del libro quinto del codice civile.

Fino ad ora (ex art. 90, comma 17, L. 289/2002) l'attività sportiva dilettantistica poteva essere condotta secondo le seguenti forme:

- **ASD senza personalità giuridica**
- **ASD con personalità giuridica**
- **SSD** (introdotta nel 2003 la società di capitale sportiva dilettantistica **senza scopo di lucro** ha costituito un anomalia rispetto al contratto societario, per natura sempre lucrativo)

LA SSDL (comma 353 L.205/2017)

- Tanto le ASD, quanto le SSD **devono statutariamente** prevedere **l'assenza di fine di lucro** e la previsione che i proventi delle attività non possano, in nessun caso essere divisi fra gli associati, anche in forma indiretta

→ la violazione del divieto di lucro soggettivo fa venir meno la stessa qualifica soggettiva di associazione o società sportiva dilettantistica.

- la maggior parte delle agevolazioni previste dalla L. 398/91 è subordinata al conseguimento di un reddito da attività commerciali attualmente non superiore a 400.000 euro

→ lo «sforamento» comporta il venir meno del regime agevolato

LA SSDL

Perché un nuovo soggetto?

- strumento per gli operatori per uscire dalla «zona d'ombra» - emersione a costi ridotti per tutti coloro che oggi stanno mascherando una vera attività di impresa attraverso lo schermo di una ASD/SSD non lucrativa

(palestre, corsi, affitto di campi e attrezzature, … e art. 148 del Tuir e rischio disconoscimento qualifica ente associativo!)

- Incoraggiare gli investimenti privati, remunerare il capitale di rischio, poter fare attività di *marketing* più aggressive rispetto a quelle consentite ad una attività riservata ad associati e tesserati
- le nuove SSDL non avranno limiti né sul piano della redistribuzione degli utili (lucro soggettivo), né sul piano del fatturato (lucro oggettivo)

SSDL quali obblighi?

- Necessità del riconoscimento «sportivo» da parte del CONI e adeguamento degli statuti e dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e enti di promozione sportiva

- Lo statuto deve contenere a pena di nullità :

- denominazione o ragione sociale: la dicitura **società sportiva dilettantistica lucrativa**
- Oggetto e scopo: lo svolgimento e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche
- Divieto degli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o asd
- Obbligo di prevedere nelle strutture sportive in occasione dell'apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo la presenza di un **direttore tecnico**

SSDL quali agevolazioni fiscali

- **IRES ridotta al 50% per le SSDL, riconosciute dal CONI (12% anziché 24%!!)**

l'agevolazione è riconosciuta nel rispetto del Regolamento UE 1407/2013 (*aiuti de minimis*): **200.000 euro nell'arco di tre esercizi con** esclusione di fatto delle società di persona sportive lucrative

no L.398/1991,

no agevolazioni art. 143 e 148 Tuir → si applicano regole reddito d'impresa

Dubbio: con riferimento all'intera attività o solo alle attività sportive?

SSDL quali agevolazioni fiscali

- **IVA al 10% per i servizi di carattere sportivo** resi dalle SSDL riconosciute dal CONI nei confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società

- Corsi, affitto campi, attrezzature, iscrizioni a tornei, manifestazioni

→ IVA 10%

- Attività ricreative o estetiche, sponsorizzazioni, pubblicità, organizzazioni di eventi

→ IVA 22%

Dubbi: attività all'aperto, impianti e locali nella disponibilità temporanea, in locazione ecc?

LE COLLABORAZIONI SPORTIVE

Tutte le prestazioni rese ai fini istituzionali, esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro (articolo 2 D.Lgs. 81/2015), rese a titolo oneroso in favore di ASD/SSD, **come individuate dal CONI, sono qualificabili come collaborazioni coordinate e continuative**

LE COLLABORAZIONI SPORTIVE per ASD/SSD

I compensi derivanti dai contratti co.co.co stipulati da **ASD/SSD**, riconosciute dal CONI, costituiscono **redditi diversi** di cui **all'art. 67, lettera m) del TUIR.** Quindi

- applicazione regime speciale di tassazione
- esonero dal prelievo INPS e INAIL

LE COLLABORAZIONI SPORTIVE per ASD/SSD

1) sarà il **CONI** a definire quali siano le *mansioni rientranti……..tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo dilettantistiche* (verrà meno il ruolo delle Federazioni Sportive così come stabilito dalla circolare n. 1/2016 dell'ispettorato nazionale sul lavoro)

2) viene stabilito che ogni contratto stipulato nello sport dilettantistico e relativo alle prestazioni individuate dal CONI si presume stipulato sotto la forma di contratto di collaborazione coordinata e continuativa

3) Le co.co.co sportive (genuine!) sono redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1 lettera m) del Tuir → viene riconosciuto il presupposto della non professionalità anche ai fini fiscali di detti redditi **ma solo se non si ricade nella fattispecie del lavoro subordinato o nell'attività professionale a tutti gli effetti.**

LE COLLABORAZIONI SPORTIVE per ASD/SSD

Salvo diverse interpretazioni dell'Ispettorato nazionale sul lavoro la modifica legislativa introduce **nuovi adempimenti** per i sodalizi sportivi:

1) Comunicazione al Centro per l'impiego per l'assunzione, proroga o cessazione di tutte le collaborazioni sportive e non
2) Iscrizione sul libro unico del lavoro di tutti i collaboratori e dei relativi compensi
3) Predisposizione e rilascio busta paga
4) Obbligo dal 01/07/2018 di corrispondere i compensi attraverso modalità tracciabili (banca o ufficio postale)

LE COLLABORAZIONI SPORTIVE per SSDL

I compensi derivanti dai contratti co.co.co stipulati da **SSD lucrative** riconosciute dal CONI, costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 50 Tuir

- Obbligo di iscrizione al Fondo lavoratori dello spettacolo istituito presso l'Inps
- Per i primi 5 anni la contribuzione non potrà superare il 50% del compenso del collaboratore e l'imponibile previdenziale su cui calcolare la contribuzione è ridotto del 50%

LE COLLABORAZIONI SPORTIVE

E se l'istruttore svolge attività sia in favore di società lucrative che in favore di non lucrative?

- Si ritiene che prevalga la disciplina prevista le SSDL

- In presenza di P.I. a prescindere dal soggetto erogante e dalle mansioni svolte, il compenso sarà sempre riconducibile tra i **redditi di lavoro autonomo**

INCREMENTO FASCIA ESENTE COLLABORAZIONI SPORTIVE

il comma 367 della L. 205/2017 modifica l'art. 69 del Tuir

I compensi, i premi, i rimborsi spese e le indennità di trasferta, corrisposti dalla ASD/SSD agli sportivi dilettanti dal 1 gennaio 2018 sono **detassati fino a 10.000** (limite precedente di 7.500)

La soglia di 10.000 calcolata con riferimento all'ammontare complessivo percepiti dall'atleta

INCREMENTO FASCIA ESENTE COLLABORAZIONI SPORTIVE

Fino a 10.000 ------→ no tassazione

Oltre 10.000 euro e fino a 30.658,28 euro → ritenuta del 23% a titolo d'imposta, oltre addizionali comunali e regionali

Oltre 30.658,28 euro → ritenuta del 23% a titolo d'acconto

INCREMENTO FASCIA ESENTE COLLABORAZIONI SPORTIVE

- sarà sempre possibile erogare, oltre ai compensi/premi/rimborsi forfettari, anche rimborsi spese analitici (a piè di lista), comprese le indennità chilometriche per l'utilizzo di automezzi propri da parte dello sportivo dilettante, che, se adeguatamente documentati, non saranno soggetti a tassazione e potranno essere sommati alla nuova soglia esente di 10.000,00 € (ris.ne AdE n. 38/E 2014)
- per monitorare il supero o meno della soglia esente la società sportiva dovrà farsi rilasciare – prima di effettuare i singoli pagamenti - una **autocertificazione** con la quale lo sportivo percipiente dichiara di non avere percepito compensi che comportino il supero della franchigia

INCREMENTO FASCIA ESENTE COLLABORAZIONI SPORTIVE

- La medesima disciplina si applica per i **premi** corrisposti in occasione di manifestazioni sportive **(** per i premi in natura il valore da assoggettare a tassazione dovrà essere il valore normale)
- Viene mantenuto l'obbligo dell'invio telematico della **certificazione unica** indipendentemente dall'ammontare del corrispettivo effettivamente corrisposto
- Presentazione **modello 770**

IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI

Il comma 361 della legge di bilancio 2018 modifica l'art. 90 della L. 289/2002

gli enti pubblici locali territoriali nell'assegnazione di impianti sportivi pubblici o di palestre scolastiche dovranno in via preferenziale concederle alle ASD/SSD non lucrative, rispetto alle neocostituite sportive con scopo di lucro

Sport bonus (comma 363)

Analogamente con la normativa in tema di arte (art bonus)

lo sport bonus, per il 2018

riconosce alle imprese un **credito di imposta** pari al **50%** delle erogazioni in denaro, nei limiti del 3 x mille dei ricavi annui, con un tetto massimo di 40.000 euro

Per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, anche se gestiti da concessionari privati.

D.Lgs. 11/2017 NUOVO 5 x MILLE

- Confermate le **ASD** tra le beneficiarie del contributo
- Modalità stabilite con DPCM da approvare
- Importo minimo erogabile e nuovo riparto (no in proporzione alle scelte ricevute)
- Nuovi termini e modalità di pagamento
- Nuovi obblighi di trasparenza e pubblicità

Codice del terzo settore D.lgs 117/2017

- Settore che rappresenta il 4,7% del PIL, 5 mil di volontari, oltre 400.000 enti associativi senza scopo di lucro
- Riordino di una normativa frammentata (onlus, odv, aps, cooperative sociali, fondazioni, altri enti) -> adesso il codice del TS si compone di 104 articoli suddivisi in dodici Titoli
- Riconoscimento giuridico e civilistico agli ENTS (suddivisi in 9 categorie), definizione delle attività di interesse generale e delle attività diverse, riconoscimento dell'attività di raccolta fondi, nuove agevolazioni fiscali, maggiore trasparenza

Codice del terzo settore D.lgs 117/2017

Art. 5 D.Lgs 117/2017

- Gli **Enti del Terzo Settore**, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più **attività di interesse generale** per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- Si considerano di interesse generale le attività aventi ad oggetto:

  t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche

LE SCELTE

Fino ad oggi la disciplina giuridico amministrativa per un sodalizio sportivo era una sola oggi ci sono diverse possibilità:

SSD di capitale già esistente (o in fase di costituzione) potrà decidere se:

- ❑ mantenere la propria natura non lucrativa (solo registro CONI)
- ❑ Trasformarsi in società lucrativa (**SSDL)**
- ❑ Diventare impresa sociale (iscrizione registro RUNTS)

LE SCELTE

ASD già esistente (o in fase di costituzione) potrà decidere se:

- ❑ mantenere la sola iscrizione al registro CONI ***nuova versione***
- ❑ diventare ETS (chiedendo l'iscrizione nella sezione ***g) altri enti del terzo settore)*** *sempre con iscrizione al registro CONI*
- ❑ diventare APS
- ❑ Trasformarsi in società lucrativa (**SSDL**)

LE SCELTE

Se **ASD** mantiene solo iscrizione nel registro CONI «nuova versione»

1. Defiscalizzazione dei corrispettivi specifici (art. 148 Tuir)
2. L. 398/1991
3. Agevolazioni fiscali per le collaborazioni sportive
4. Presunzione di spesa pubblicitaria dei corrispettivi per sponsorizzazioni fino a 200.000
5. Applicazione imposta di registro in misura fissa
6. Detrazione d'imposta (contributi erogati PF fino a € 1.500, spese iscrizione corsi fino a € 210)

LE SCELTE quali vantaggi o svantaggi ASD in ETS?

Dal punti vista fiscale sicuramente il regime 398/91 è più favorevole ma entrare nel mondo ETS significherebbe per esempio:

Art 55: co-programmazione eco-progettazione con gli enti pubblici

Art 56: agevolazioni in tema di convenzioni con l'ente pubblico

Art. 67 e 71, comma 4: accesso al credito agevolato (provvidenze creditizie, fidejussiorie, facilitazioni per riammodernamento strutture e locali utilizzati

Art. 68: privilegio generale sui crediti

Art. 69: accesso al FSE